

FOGLIO INFORMATIVO E/1 SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE DI VALUTA ESTERA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Agricola Popolare di Sicilia
Società Cooperativa per Azioni (di seguito la "Banca")
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa
Tel.: 0932/603111
Indirizzo e-mail: info@baps.it
Sito internet: www.baps.it
Codice ABI 5036.9
Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486
La Banca è sottoposta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia ed è iscritta al numero 1330 dell'Albo delle Banche.
Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

CHE COS'È IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE DI VALUTA

Nel caso di **vendita**, da parte del Cliente, di **valuta estera**, la Banca acquista la valuta estera e corrisponde al cliente il relativo controvalore, determinato sulla base del tasso di cambio applicato dalla Banca, al netto delle commissioni.

Nel caso di **acquisto**, da parte del Cliente, di **valuta estera**, la Banca vende la valuta estera, e il Cliente corrisponde alla Banca il relativo controvalore in euro, determinato sulla base del tasso di cambio applicato dalla Banca, al netto delle commissioni.

I principali rischi collegati alle operazioni di negoziazione di valuta si riferiscono alle possibili oscillazioni dei tassi di cambio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano le commissioni poste a carico del cliente in relazione ad un'operazione di negoziazione di valuta.

Il Cliente può ottenere copia gratuita, su supporto cartaceo, dei tassi di cambio in vigore.

Negoziazione valuta	
Acquisto e vendita di banconote estere al cambio quotato dalla Banca - <i>commissione</i>	0,80% con un minimo di € 6,00 ed un massimo di € 80,00
Valuta di accredito banconote	Stesso giorno
Valuta di storno	Valuta movimento originario
È fatta salva la possibilità di recuperare comunque eventuali oneri di natura fiscale e spese reclamate da terzi.	

RECLAMI

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, Ragusa, posta elettronica: reclami@baps.it, posta elettronica certificata: reclami@pec.baps.it, in conformità alla Policy di gestione dei Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet www.baps.it (sezione Reclami). La Banca provvede a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.

Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo

- (a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- (b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF.

LEGENDA	
Disponibilità	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme
Substitute Check	Secondo le normative vigenti nei paesi di traenza dei titoli, nel caso di ritorno di assegni non pagati può essere restituito, al posto degli originali tornati non pagati, un <i>substitute check</i> . Il <i>substitute check</i> è considerato equivalente all'assegno originale dal punto di vista del valore legale e riporta tutte le informazioni contenute nell'assegno originale
Valute di accredito	Numero dei giorni che intercorrono tra la data dell'operazione e la data dalla quale il relativo importo è accreditato al Cliente
Valute di addebito	Numero dei giorni che intercorrono tra la data dell'operazione e la data dalla quale il relativo importo è addebitato al Cliente